



-3287/08--

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ORIGINALE

Oggetto

Opposizione all'esecuzione

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Michele	VARRONE	- Presidente -
Dott. Luigi Francesco	DI NANNI	- Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni Battista	PETTI	- Consigliere -
Dott. Bruno	DURANTE	- Consigliere -
Dott. Giovanni	FEDERICO	- Consigliere -

R.G.N. 29576/03

Cron. 3287

Rep.

Ud. 21/12/07

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

~~ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE BOLLI ESENTE DIRITTI~~

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLE FINANZE (ora MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE), in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo difende ope legis;

- *ricorrente* -

e da

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la difende ope legis;

- *ricorrente* -

2007

2322



contro

FALLIMENTO FINPAS SPA, in persona del proprio curatore dr. Carlo Angioli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ORTI DELLA FARNESINA 126, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO STELLA RICHTER, che la difende unitamente all'avvocato PILADE E FRATTINI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 589/03 della Corte d'Appello di BRESCIA, prima sezione civile, emessa il 7/05/03, depositata il 1°/07/03, R.G.38/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/07 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;

udito l'Avvocato Giorgio STELLA RICHTER;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Wladimiro DE NUNZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Il Fallimento della spa Finpass ha sottoposto a pignoramento i crediti del Ministero delle Finanze verso il concessionario del servizio Bergamo esattorie, ammontanti ad oltre lire 11 milioni.

Il Ministero, con ricorso del 9 novembre 1999, ha proposto opposizione all'esecuzione deducendo che si



trattava di crediti impignorabili, concorrendo essi a formare il patrimonio indisponibile dello Stato.

Il Fallimento si costituì nel giudizio ed ha eccepito che si trattava di somme espropriabili, perché si trattava di danaro riscosso dall'Esattoria.

2. L'opposizione è stata rigettata dal tribunale.

La decisione, impugnata al Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate, è stata confermata dalla Corte di appello di Brescia con sentenza del 1° luglio 2003.

La Corte di appello, per quanto è ancora rilevante, ha dichiarato che nella specie non era stato assoggettato a pignoramento un diritto di credito della pubblica amministrazione verso una banca delegata per l'incasso di tributi, né il diritto di credito della stessa amministrazione verso l'esattore e relativo al versamento di somme indicate nei ruoli ma somme giacenti presso il concessionario del servizio di esattoria, in quanto già incassate per conto dell'ente impositore; conseguentemente non era pertinente al caso di specie il problema della pignorabilità del diritto di credito di una pubblica amministrazione.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a vertical line.

3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso per cassazione.



Il Fallimento della spa Finpass ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. I ricorrenti, con l'unico motivo di ricorso, addebitano alla sentenza impugnata i seguenti errori: a) avere ritenuto che non soltanto le somme di danaro, ma anche i crediti pubblici siano assoggettabili ad esecuzione forzata, con l'unica eccezione della sussistenza di un concreto vincolo di destinazione; b) avere negato la natura pubblicistica che lega la pubblica amministrazione al concessionario per la riscossione dei tributi c) avere erroneamente ritenuto che, nella specie, si trattava di somme di danaro e non di crediti, come era evidente.

L'assunto dal quale parte il motivo è la distinzione tra crediti e somme di danaro della pubblica amministrazione: i primi non sarebbero mai pignorabili, perché sempre provenienti da un rapporto di diritto pubblico; le somme di danaro, invece, sarebbero pignorabili solo in quanto derivanti da un rapporto di diritto privato con la stessa amministrazione.

Il motivo non è fondato.

2. Nell'esecuzione forzata verso la pubblica amministrazione occorre distinguere tra le varie forme in cui essa si articola.



2.1. Con riferimento all'esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie, in passato, dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto che essa fosse sottoposta a regole pubblicistiche derogatorie della normativa comune in materia di obbligazioni pecuniarie.

La giustificazione della deroga era individuata nell'esistenza di una specie di *adempimento contabile*, diverso da quello civilistico, il quale comportava regole particolari sul tempo dell'adempimento e sulla produzione di interessi per il ritardato pagamento.

I riflessi processuali dell'esistenza di tali regole si risolvevano nella inammissibilità dell'esecuzione forzata delle sentenze del giudice ordinario di condanna dell'amministrazione al pagamento di somme di danaro, stante il disposto dell'art. 4, secondo comma, della legge abolitiva del contenzioso amministrativo 22marzo 1865 n. 2248 all. E.

Successivamente, l'esecuzione forzata per espropriazione in danno della pubblica amministrazione è stata configurata diversamente a seconda che cadesse su beni patrimoniali disponibili di questa o non ed è stata ammessa soltanto per la prima. Il concetto di indisponibilità era inteso in maniera assai ampia e comprendeva anche le somme di danaro destinate ad utilizzazioni in favore della collettività.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



I termini della questione sono rimasti per lungo tempo immutati anche dopo l'entrata in vigore del codice civile e di quello di procedura civile del 1942.

Solo molto più tardi è stato ritenuto che è applicabile anche all'amministrazione dello Stato il canone generale dell'esecuzione per obbligazioni pecuniarie contenuto nell'art. 2910 cod. civ., secondo cui il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile: Cass. 13 luglio 1979, n. 4071 e 9 marzo 1981, n. 1299.

2.2. In questo modo è stata attuata la parificazione della posizione delle pubbliche amministrazioni obbligate al pagamento di somme di danaro a quella del privato debitore, il quale è tenuto all'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri (art. 2740 cod. civ.), pena l'esecuzione forzata (art. 2910 dello stesso codice).

La nuova impostazione risponde al principio che le pubbliche amministrazioni, come i soggetti privati, rispondono dei loro debiti in base all'art. 2740 cod. civ., perché la non assoggettabilità all'esecuzione forzata delle somme di danaro o crediti può discendere solo dal fatto che essi concorrano a formare il patrimonio indisponibile, cioè siano vincolati al servizio

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical stroke, located on the right side of the page.



pubblico, come accade per i crediti tributari nascenti dall'esercizio di una potestà pubblica.

Dalla premessa, ora comunemente accettata, discende che le somme di denaro ed i crediti dello Stato sono pignorabili, ad eccezione delle somme di denaro che abbiano già ricevuto, per effetto di una disposizione di legge o di un provvedimento amministrativo, una precisa e concreta destinazione ad un pubblico servizio, ossia all'esercizio di una determinata attività rivolta, direttamente o strumentalmente, all'attuazione di una funzione istituzionale della pubblica amministrazione, con l'erogazione della spesa per le strutture necessarie all'esercizio di quell'attività. Solo in questo caso, infatti, le somme di denaro ed i crediti della pubblica amministrazione diventano indisponibili e non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 828 cod. civ.), e, quindi, sono impignorabili per il soddisfacimento dei crediti di terzi verso l'amministrazione pubblica: Cass. 16 novembre 2000, n. 14847; 26 luglio 2005, n. 15601.

3. In questo giudizio il Ministero opponente non ha fatto valere alcuna condizione di impignorabilità per disposizione di legge o di provvedimento amministrativo. Ha solo invocato una condizione di impignorabilità

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical stroke at the end.



del suo credito, che in definitiva deriva dalla sua condizione soggettiva di pubblica amministrazione, la quale non è contemplata dal sistema vigente.

4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Le spese di questo giudizio sono poste a carico del ricorrente, in base alla regola della soccombenza.

p. q. m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in € 2.100,00, di cui € 100,00 per spese, oltre rimborso forfetario, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il giorno 21 dicembre 2007.

Luigi Francesco Di Nanni, Est.

Il Presidente

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Così

12 FEB. 2008

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista